



Ministero dell'Interno

Nr. 555/OP/~~348~~/2009/II/CNIMS

Roma, 16/12/2009

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e per conoscenza	
AL COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

Oggetto: Direttiva per la stagione calcistica.

Si fa seguito alla direttiva nr. 555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14 agosto u.sc., con la quale sono stati fissati i criteri ed i termini per l'avvio del programma "tessera del tifoso".

Tenuto conto dell'adesione volontaria all'iniziativa anche da parte delle società di calcio che militano nei campionati di serie A e B e condivisa l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle tecnologie necessarie a garantire la massima efficacia e "circolarità" dello strumento, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dalla Lega Calcio di differire la decorrenza di tutte le previste misure alla data di inizio dei prossimi campionati di calcio professionistico.

Pertanto i termini fissati con la richiamata direttiva sono rideterminati come di seguito specificato:



Ministero dell'Interno

- l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 6 ⁽¹⁾ è rinviata all'inizio della stagione calcistica 2010/2011;
- gli adempimenti previsti al successivo punto 7 ⁽²⁾ dovranno essere garantiti con l'avvio delle campagne abbonamento per la stagione calcistica 2010/2011.

Infine, le SS.LL. vorranno sensibilizzare le Società Sportive interessate affinché, in tempo utile, diano l'avvio ai lavori necessari per la realizzazione delle corsie preferenziali per i possessori della tessera del tifoso.

Sono confermate le altre direttive impartite, comprese le agevolazioni previste per i possessori delle "tessere del tifoso" già rilasciate nel corso del presente campionato.

IL MINISTRO

Roberto Maroni

⁽¹⁾ a decorrere dal 1 gennaio 2010 le società potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della "tessera del tifoso", i quali saranno esenti dalle "prescrizioni per gli spettatori" eventualmente indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ed adottate dalle Autorità Provinciali di P. S. competenti. In tal caso, nei settori dello stadio diversi da quelli riservati agli ospiti, salvo specifiche prescrizioni delle Autorità di P.S., sarà consentito l'accesso con l'utilizzo di titoli diversi dalla "tessera del tifoso", previa esibizione agli steward di un documento di identità.

⁽²⁾ a decorrere dalla stessa data di cui al punto precedente le società potranno accettare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento solo da chi è in possesso della "tessera del tifoso".